



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ADEGUATO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
DI CUI ALL'ACCORDO COFERENZA UNIFICATA del 20 OTTOBRE 2016
AI SENSI DELLA L.R. PUGLIA 18 MAGGIO 2017, n.11,
DELLA L.R. PUGLIA 27 NOVEMBRE 2017, N. 46
ADEGUATO AL PARERE ASL 6355.2020 dell' 8 LUGLIO 2020

Tuglie, 18 Novembre 2020

Il Tecnico Redattore :
ING. GIOVANNI STICCHI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/09/2021

Il presente **Regolamento Edilizio Comunale** della **Città di Tuglie** è redatto sulla base del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia in attuazione dell'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Il Regolamento Edilizio Comunale si articola in due parti, così come previsto dall'Intesa:

- a) nella **Prima Parte**, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) nella **Seconda Parte**, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017, aggiornati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2250/2017, come di seguito specificati:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la **Prima Parte** contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

- e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- e.3. alle servitù militari;
- e.4. agli accessi stradali;
- e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del Regolamento Edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse

pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030;
- h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	1
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI	3
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....	18
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA	32
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	47
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	47
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	47
Art. 1 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).....	47
Art. 1.1. Organizzazione del SUE.....	47
Art. 1.2. Modalità di gestione dello SUE	47
Art. 2 Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)	48
Art. 2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP.....	48
Art. 3 Commissione Edilizia (ex art.4)	49
Art. 3.1. Composizione della Commissione Urbanistico - Edilizia. (ex art. 5)	49
Art. 3.2. Funzionamento della Commissione Edilizia (ex art. 6).....	50
Art. 4 Commissione Locale del Paesaggio	51
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....	53
Art. 5 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati.....	53
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica	53
Art. 7 Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi.....	54
Art. 8 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	54
Art. 9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni.....	54
Art. 10 Pareri preventivi (ex art.8, co. 2).....	55
Art. 11 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia.....	56
Art. 12 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	56
Art. 12.1. Comunicazione di Avvio del Procedimento (ex art. 18).....	57
Art. 12.2. Intervento nel procedimento (ex art. 19)	58

Art. 12.3.	Accordi procedimentali e sostitutivi (ex art. 19)	58
Art. 12.4.	Accesso agli atti formale e informale (ex art. 21)	58
Art. 12.5.	Visione dei documenti (ex art. 22).....	59
Art. 12.6.	Rilascio di copie (ex art.23)	59
Art. 13	Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia	59
Art. 14	Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio.....	60
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI		61
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....		61
Art. 15	Inizio dei lavori e formalità da esperire.....	61
Art. 16	Comunicazione di fine lavori.....	61
Art. 17	Occupazione di suolo pubblico (ex 35 RE)	62
Art. 18	Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.....	62
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....		64
Art. 19	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	64
Art. 20	Punti fissi di linea e di livello.....	64
Art. 21	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	64
Art. 22	Cartelli di cantiere.....	66
Art. 23	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	66
Art. 24	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	67
Art. 25	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	67
Art. 26	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici (ex art.	67
Art. 27	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.....	68
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI		69
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....		69
Art. 28	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici.....	69
Art. 29	Requisiti prestazionali degli edifici	69

Art. 30	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.	71
Art. 31	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico - edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	72
Art. 32	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	72
Art. 33	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	72
Art. 34	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	86
Art. 35	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	86
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ...		87
Art. 36	Strade	87
Art. 37	Portici.....	88
Art. 38	Piste ciclabili	88
Art. 39	Aree per parcheggio.....	90
Art. 40	Piazze e aree pedonalizzate	91
Art. 41	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	92
Art. 42	Passi carrai ed uscite per autorimesse.....	93
Art. 43	Chioschi/dehors su suolo pubblico	93
Art. 44	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato (ex art. 35 e 37).....	94
Art. 45	Recinzioni.....	94
Art. 46	Numerazione civica	95
CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE		97
Art. 47	Aree verdi.....	97
Art. 48	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	97
Art. 49	Orti urbani.....	97
Art. 50	Parchi e percorsi in territorio rurale	98
Art. 51	Tratturi e percorsi della mobilità dolce (ex art. 36)	99

Art. 52	Tutela del suolo e del sottosuolo	99
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE		101
Art. 53	Approvvigionamento idrico.....	101
Art. 54	Depurazione e smaltimento delle acque	101
Art. 55	Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.....	101
Art. 56	Distribuzione dell'energia elettrica	102
Art. 57	Distribuzione dell'energia del gas	102
Art. 58	Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli.....	102
Art. 59	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 41)	102
Art. 60	Impianti per teleradiocomunicazioni	105
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO		106
Art. 61	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	106
Art. 61.1.	Decoro e salvaguardia ambientale delle strade vicinali (ex art. 36)	106
Art. 62	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio (ex art. 40)	107
Art. 63	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	108
Art. 64	Allineamenti	108
Art. 65	Piano del colore	108
Art. 66	Coperture degli edifici.....	109
Art. 67	Illuminazione pubblica	109
Art. 68	Griglie ed intercapedini (ex art. 55)	109
Art. 69	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	110
Art. 70	Serramenti esterni degli edifici (ex art. 48)	111
Art. 71	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe (ex art. 37) ..	112
Art. 72	Cartelloni pubblicitari	113
Art. 73	Muri di cinta	113
Art. 74	Beni culturali e edifici storici	113
Art. 75	Cimiteri monumentali e storici.....	113

Art. 76	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	113
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.....		114
Art. 77	Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	114
Art. 78	Serre bioclimatiche.....	114
Art. 79	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	114
Art. 80	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	114
Art. 81	Strade e passaggi privati e cortili	115
Art. 82	Cavedi, pozzi luce e chiostrine.....	115
Art. 83	Intercapedini e griglie di aerazione (ex art. 55).....	116
Art. 84	Recinzioni (art. 47).....	116
Art. 85	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	117
Art. 86	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	117
Art. 87	Piscine.....	117
Art. 88	Altre opere di corredo agli edifici.....	118
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....		119
Art. 89	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori.....	119
Art. 90	Inottemperanze e sanzioni.....	119
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI		120
Art. 91	Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio	120
Art. 92	Disposizioni transitorie	120

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

1. Finalità del regolamento edilizio

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Oggetto del regolamento edilizio

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3. Rinvii a norme vigenti

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di

emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in allegato C:

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - d.3. servitù militari;
 - d.4. accessi stradali;
 - d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - d.6. siti contaminati;
- e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR n. 2250/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva DGR n. 176 del 16/02/2015.

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Superficie territoriale (ST)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2. Superficie fondiaria (SF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa :

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3. Indice di edificabilità Territoriale (IT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente..

Specificazione applicativa:

L'Indice di edificabilità Territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

4. Indice di edificabilità Fondiaria (IF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Specificazione applicativa:

L'Indice di edificabilità Fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

5. Carico urbanistico (CU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6. Dotazioni territoriali (DT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Specificazione applicativa:

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2). Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.

7. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Specificazione applicativa:

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

8. Superficie coperta (SCo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m^2). La SCo Si distingue dalla superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

9. Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Specificazione applicativa:

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m²). Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio. Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

Specificazione applicativa:

L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

11. Indice di copertura (IC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Specificazione applicativa:

L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

12. Superficie totale (STo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Specificazione applicativa:

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m²).

Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati

all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co. 1 della LR 13/2008).

13. Superficie lorda (SL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Specificazione applicativa:

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m^2).

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

14. Superficie utile (SU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m^2).

15. Superficie accessoria (SA)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aven-

ti accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.

Specificazione applicativa:

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m^2).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

16. Superficie complessiva (SC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

Specificazione applicativa:

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801

17. Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Specificazione applicativa:

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2). L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

18. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.

19. Volume totale o volumetria complessiva (V)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Specificazione applicativa:

Il volume si misura in metri cubi (m^3).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Specificazione applicativa:

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

24. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Specificazione applicativa:

Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come soppalco.

25. Numero dei piani (Np)

Definizione avente rilevanza urbanistica

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Specificazione applicativa:

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

26. Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Specificazione applicativa:

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).

27. Altezza del fronte (HF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali per le coperture piane.

Specificazione applicativa:

L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).

Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto.

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:

- *lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;*
- *le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;*
- *l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.*

28. Altezza dell'edificio (H)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Specificazione applicativa:

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

29. Altezza utile (HU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Specificazione applicativa:

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).

30. Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Specificazione applicativa:

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle “distanze legali tra proprietà” (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907)*
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;*
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285).*

31. Volume tecnico

Definizione avente rilevanza urbanistica

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Specificazione applicativa:

a) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;

lo spazio A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;*
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;*
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;*
- d) i volumi extra-corsa degli ascensori e i relativi locali macchina;*
- e) necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;*
- f) torrioni scala;*

- g) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;*
h) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

32. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33. Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoriata.

35. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37. Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39. Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Specificazione applicativa:

Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

43. Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale

degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e ss.mm.ii.).

44. Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

45. Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.

46. Volume edificabile (Ve)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

Il volume edificabile è richiamato negli Indici di edificabilità Territoriale (IT) e Fondiaria (IF).

Le superfici accessorie che non determinano volumetria sono identificate alla definizione n. 15 e 31 del presente Allegato A.

47. Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

autorimesse singole o collettive;

androni di ingresso e porticati liberi;

logge e balconi.

48. Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- c) le pensiline (definizione n.38);
- d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
- e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);
- f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
- g) i pergolati a terra (definizione n.53);
- h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
- i) volumi o vani tecnici (definizione n. 31);
- j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);
- k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013).

49. Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).

50. Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi col-

locati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015).

51. Serra solare

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;**
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegati;**
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;**
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ per almeno il 50%;**
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;**
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;**
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.**

Specificazione applicativa:

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

52. Tetto verde

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti . Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.

Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalla norma UNI 11235:2015.

53. Pergolato

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.

ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	A.1 Edilizia residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 <i>(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 <i>(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</i>
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 <i>(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 <i>(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 <i>(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</i>
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 <i>(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)</i>
B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 <i>(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)</i>
	CODICE CIVILE <i>in particolare articoli 873, 905, 906 e 907</i>
	D.M. 14 gennaio 2008 <i>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.</i>
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) <i>in particolare articolo 41-sexies</i>
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 <i>(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 <i>(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 <i>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 <i>(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 <i>(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 /12/1992, n. 495 <i>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</i>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 <i>(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</i>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 <i>(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.</i>
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 <i>(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</i>
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 <i>(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715</i>
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 <i>(testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166</i>
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 <i>(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</i>
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 <i>(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</i>
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 <i>(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</i>
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 <i>(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8/7/03 <i>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 <i>(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana)</i> <i>(si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 <i>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 <i>(Codice delle comunicazioni elettroniche)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 <i>(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 <i>(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 <i>(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</i> <i>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei D.M. Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla</i>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 <i>(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</i>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 <i>(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)</i>	
	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 <i>(codice della navigazione), in particolare articolo 55</i>	
	B.3 Servitù militari	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 <i>(Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 <i>(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)</i>
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 <i>(Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)</i>
	B.4 Accessi stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 <i>(Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16/12/92, n. 495 <i>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46</i>
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5/11/01 <i>(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 <i>(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 <i>(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)</i>
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"</i>
C	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I</i>
	C.2 Beni paesaggistici	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 <i>(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/12/05 <i>(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i>
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9/2/11 <i>(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13/02/17, N. 31 <i>(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 <i>(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)</i> REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 <i>(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)</i> DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5</i>
	C.4 Vincolo idraulico
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 <i>(Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98</i> REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 <i>(Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)</i> DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 <i>(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)</i> DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115</i>
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 <i>(Legge quadro sulle aree protette)</i>
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8/9/97, n. 357 <i>(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)</i> DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 <i>(Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)</i> DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 <i>(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda</i>
D	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 <i>(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 <i>(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII</i>
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 <i>(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 <i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</i>
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/03/03 n. 3274 <i>(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)</i>
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 <i>(Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 <i>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2/209, n. 617 <i>(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)</i>
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 <i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)</i>
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 <i>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo</i>
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 <i>(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)</i>
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 <i>(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 <i>(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 <i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III</i>
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 <i>(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)</i>
D.5 Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 <i>(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 <i>(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)</i>
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 <i>(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 <i>(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 <i>(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 <i>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 <i>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 <i>(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 <i>(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 <i>(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 <i>(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51)</i>
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 <i>(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</i>
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 <i>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 <i>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 <i>(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26/06/09 <i>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 <i>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015 <i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 <i>(Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
 SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 <i>(Relazione tecnica di progetto)</i>
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 <i>(Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</i>
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 <i>(Legge quadro sull'inquinamento acustico)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/12/1997 <i>(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5/12/1997 <i>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 <i>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4</i>
	D.10 Produzione di materiali da scavo
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.</i>
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 <i>(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 <i>(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 <i>(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)</i>
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)</i>
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

E	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
	E.2 Strutture ricettive	
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 <i>(Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5</i>
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	E.5 Sale cinematografiche	
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22/05/67, n. 3150 <i>(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 <i>(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 <i>(Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)</i>
		LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 <i>(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)</i>
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 <i>(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 <i>(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</i>
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 <i>(sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E
SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 <i>(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</i>
	E.9 Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 <i>(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</i>
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25/06/ 2008, n. 1379 <i>(Norme CONI per l'implantistica sportiva)</i>
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 <i>(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)</i>
	E.10 Strutture Termali
	E.11 Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 <i>(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 <i>(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</i>
	E.12 Strutture veterinarie
	E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico
	DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 <i>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale</i>

ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con DGR n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti.

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ												
	<table> <tr> <td data-bbox="320 696 416 790">A.1</td><td data-bbox="416 696 1461 790">Urbanistica e Edilizia residenziale</td></tr> <tr> <td data-bbox="320 790 416 952"></td><td data-bbox="416 790 1461 952"> <i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</i> </td></tr> <tr> <td data-bbox="320 952 416 1084"></td><td data-bbox="416 952 1461 1084"> <i>LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30</i> <i>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</i> </td></tr> <tr> <td data-bbox="320 1084 416 1285"></td><td data-bbox="416 1084 1461 1285"> <i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i> </td></tr> <tr> <td data-bbox="320 1285 416 1827"></td><td data-bbox="416 1285 1461 1827"> <i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</i> <i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</i> </td></tr> <tr> <td data-bbox="320 1827 416 2033"></td><td data-bbox="416 1827 1461 2033"> <i>LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</i> </td></tr> </table>	A.1	Urbanistica e Edilizia residenziale		<i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</i>		<i>LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30</i> <i>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</i>		<i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i>		<i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</i> <i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</i>		<i>LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</i>
A.1	Urbanistica e Edilizia residenziale												
	<i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</i>												
	<i>LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30</i> <i>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</i>												
	<i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i>												
	<i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</i> <i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</i>												
	<i>LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</i>												

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9</i> <i>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50</i> <i>Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2014 n.49</i> <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27</i> <i>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22</i> <i>Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12</i> <i>Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10</i> <i>Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6</i> <i>Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44</i> <i>Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012 n.15</i> <i>Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23</i> <i>Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9</i> <i>Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3</i> <i>Norme in materia di regolamento edilizio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26</i> <i>Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14</i> <i>Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21</i> <i>Norme per la rigenerazione urbana</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12</i> <i>Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14</i> <i>Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13</i> <i>Norme per l'abitare sostenibile</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33</i> <i>Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3</i> <i>Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3</i> <i>Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24</i> <i>Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19</i> <i>Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20</i> <i>Norme generali di governo e uso del territorio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25</i> <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26</i> <i>Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14</i> <i>Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31</i> <i>Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24</i> <i>Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del P.R.G. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n.26</i> <i>Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40</i> <i>Norme in materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26</i> <i>Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985n.6</i> <i>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53</i> <i>Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11</i> <i>L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980n.56</i> <i>Tutela ed uso del territorio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25</i> <i>Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.26</i> <i>Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle leggi statali n. 10 del 28 gennaio 1977"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6</i> <i>Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977</i>
	<i>LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66</i> <i>Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli</i>
A.2 Edilizia non residenziale	
	<i>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</i> <i>Codice del Commercio</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5</i> <i>Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007 n.2</i> <i>Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13</i> <i>Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001 n.5</i> <i>Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4</i> <i>Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19</i> <i>Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</i>
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
	<i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36</i> <i>Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25</i> <i>Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24</i> <i>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

		<i>LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31</i> <i>Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34</i> <i>Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59</i> <i>Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"</i>
	A.4	Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
		<i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48</i> <i>Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili</i>
B	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	B.2	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.3	Servitù militari
	B.4	Accessi stradali
		<i>LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1</i> <i>Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica</i>
	B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
		<i>LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21</i> <i>Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale</i>
		<i>LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008</i> <i>Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25</i> <i>Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7</i> <i>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	B.6 Siti contaminati	
		<i>REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2</i> <i>Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo</i>
C	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
		<i>LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1</i> <i>Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20</i> <i>Norme per la pianificazione paesaggistica</i>
	C.2 Beni paesaggistici	
		<i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</i> <i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19</i> <i>Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12</i> <i>Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n.28</i> <i>Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n.22 <i>Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</i>
	LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 <i>Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico</i>
	LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 <i>Norme per la pianificazione paesaggistica</i>
	LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14 <i>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</i>
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9 <i>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</i>
	C.4 Vincolo idraulico
	C.5 Aree naturali protette
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 <i>"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6 <i>Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)</i>
	LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 <i>"Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 <i>Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 <i>Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (SIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)</i>
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

	<i>LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.</i> <i>Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale</i>
C.8	Istituzioni parchi naturali regionali
	<i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17</i> <i>Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33</i> <i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37</i> <i>Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto'</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15</i> <i>Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13</i> <i>Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo</i>
	<i>L.R. 26 ottobre 2006, n. 30</i> <i>Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16</i> <i>Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11</i> <i>Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6</i> <i>Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5</i> <i>Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27</i> <i>Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26</i> <i>Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24</i> <i>Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23</i> <i>Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21</i> <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del</i> <i><<Parco naturale attrezzato Porto Selvaggio - Torre Uluzzi</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19</i> <i>Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50</i> <i>Istituzione di Parchi naturali attrezzati</i>

D	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36 <i>Norme concernenti l' igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.</i>
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 <i>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</i>
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39 <i>Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà</i>
	LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 <i>Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi</i>
	D.5 Sicurezza degli impianti
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
	LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 <i>Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.</i>
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
	REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 <i>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia</i>
	LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2012 N. 25 <i>Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 <i>Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n.</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	192
	LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 <i>Norme per l'abitare sostenibile</i>
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 <i>Tecnico competente in acustica ambientale</i>
	LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17 <i>Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale</i>
	LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 <i>Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico</i>
	D.10 Produzione di materiali di scavo
	REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 <i>Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili</i>
	D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 <i>Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)"</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26 <i>Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 <i>Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 <i>Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D. Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017)</i>
	LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 <i>Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia</i>

	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
		<i>LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15</i> <i>Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico</i> <i>REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13</i> <i>Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico</i>
E	REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		<i>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</i> <i>Codice del Commercio</i> <i>REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7</i> <i>Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita</i>
	E.2 Strutture ricettive	
		<i>LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17</i> <i>Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)</i> <i>LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11</i> <i>Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro</i> <i>LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20</i> <i>Turismo rurale</i> <i>LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12</i> <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i> <i>LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29</i> <i>Classificazione della ricezione turistica all'aperto</i> <i>LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37</i> <i>Disciplina della classificazione alberghiera</i>
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		<i>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</i> <i>Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</i> <i>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42</i> <i>Disciplina dell'agriturismo</i>

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
 ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
 TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

	<i>LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12</i> <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>
E.4	Impianti di distribuzione del carburante
	<i>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</i> <i>Codice del Commercio</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2</i> <i>Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria</i>
E.5	Sale cinematografiche
E.6	Scuole e servizi educativi
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</i> <i>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19</i> <i>Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</i> <i>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</i>
E.7	Associazioni di promozione sociale
E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
E.9	Impianti sportivi
	<i>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35</i> <i>Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio</i>
E.10	Strutture Termali
E.11	Strutture Sanitarie
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8</i> <i>Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14</i> <i>Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semi-residenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno</i>

		<i>REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9</i> <i>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.</i>
		<i>REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8</i> <i>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005,n.3 "Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento"</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34</i> <i>Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri</i>
		<i>REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3</i> <i>Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie</i>
		<i>REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3</i> <i>Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8</i> <i>Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private</i>
E.12 Strutture veterinarie		

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 1 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle istanze edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

Art. 1.1. Organizzazione del SUE

Il Dirigente o il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia deve nominare un responsabile del procedimento istruttorio delle richieste di rilascio del permesso di costruire e/o altro titolo abilitativo.

Il Responsabile del Procedimento deve esperire l'istruttoria affidatagli in piena autonomia e responsabilità, anche attraverso l'istituto della conferenza di servizi, nel rispetto delle norme di legge, del presente regolamento e delle eventuali direttive formali impartitegli dal Dirigente o il Responsabile del SUE.

Art. 1.2. Modalità di gestione dello SUE

Lo Sportello Unico per l'Edilizia per la gestione delle pratiche edilizie si avvale della modalità telematica attraverso il Portale SUE, consultabile al link, attraverso cui i cittadini, le imprese e i professionisti possono accedere ai vari servizi offerti, tra cui: scaricare la modulistica, consultare i provvedimenti rilasciati, ecc..

Il Portale SUE consente al settore edile di semplificare il rapporto con l'Amministrazione Comunale nella creazione e gestione delle pratiche edilizie. È possibile presentare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da ogni luogo, la pratica o l'istanza *on line* grazie ad una applicazione web richiamabile dal proprio sito istituzionale.

Sulla base del tipo di procedimento connesso all'istanza, l'applicazione web richiede le necessarie informazioni, consente di allegare i relativi documenti e di inviare il tutto all'Ufficio preposto. Il richiedente ha la possibilità di conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche senza recarsi presso gli uffici comunali. I documenti, immagini, disegni e dati di progetto saranno archiviati in formato digitale e resi sempre e comunque accessibili.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Per accedere è necessario fornire Login e Password ogni qualvolta viene effettuato il login. I professionisti devono effettuare una registrazione e ottenere un'utenza protetta da password.

La registrazione e il rilascio dell'utenza viene effettuato dall'Ufficio preposto allo Sportello Unico per l'Edilizia dietro richiesta inoltrata via PEC, accompagnata da una copia del documento di riconoscimento.

L'operatore del Settore, a partire dal giorno successivo alla richiesta renderà attiva l'abilitazione comunicando, sempre tramite PEC, le credenziali di accesso assegnate.

Gli operatori presso il Comune utilizzano il sistema per la gestione della fase istruttoria e, ove previsto, per il rilascio del titolo edilizio. Si forma un fascicolo elettronico in cui sono raccolti tutti i documenti relativi alla pratica edilizia. In tal modo i dati e i documenti restano accessibili per ogni tipo di estrazione e ricerca.

Art. 2 Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comune esercita la funzione inerente il SUAP in convenzione con la Camera di Commercio di Lecce (Sportello Unico delle Attività Produttive n. 4136). Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e della DGR 2581/2011.

Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale. Dalla pagina del portale, accessibile dal link: <http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=E815>, è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio comunale.

Art. 2.1.Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non riguardanti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001

Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva

Art. 3 Commissione Edilizia (ex art.4)

La Commissione Edilizia è un organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale e controlla e disciplina gli interventi edilizi ed urbanizzativi e le questioni di interesse architettonico, edilizio ed urbanistico;

La Commissione oltre che nei casi cui rinviano Leggi ed atti amministrativi generali, dovrà esprimere parere limitatamente agli interventi di seguito specificati:

- a) progetti di opere pubbliche sia in ordine alla conformità dei progetti alle norme vigenti sia in ordine al mantenimento e/o valorizzazione della qualità ambientale;;
- b) strumenti urbanistici generali e relative varianti;
- c) strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e relative varianti;
- d) varianti urbanistiche puntuali;
- e) interventi edilizi di rilevante impatto urbanistico e paesaggistico con volumetria superiore a 2000,00 metri cubi;;
- f) interventi su immobili ritenuti di particolare pregio storico, artistico e architettonico;
- g) impianti di telecomunicazioni;
- h) impianti di energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, ecc.) non destinati all'autoconsumo;
- i) regolamenti e strumenti di pianificazione del territorio;
- j) decoro dell'ambiente urbano e tutela del patrimonio artistico;

Art. 3.1. Composizione della Commissione Urbanistico - Edilizia. (ex art. 5)

In attuazione della Circolare Ministeriale n. 1/2005, la Commissione Urbanistico – edilizia comunale è composta:

- a) Dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un tecnico comunale delegato dallo stesso, che la presiede;
- b) Da un architetto, da un ingegnere e da un geometra designati dal Consiglio Comunale, su terne proposte dai rispettivi Ordini Professionali;
- c) Da un esperto in legislazione urbanistica designato dal Consiglio Comunale, su terna proposta dall'Ordine degli Avvocati;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

- d) Da un agronomo o da un perito agrario designato dal Consiglio Comunale, su terna proposta dal Collegio degli Agronomi;
- e) Da un geologo designato dal Consiglio Comunale, su terna proposta dal Collegio dei Geologi.
- f) Archeologo iscritto nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell'Amministrazione da cui è stata nominata e potrà essere prorogata dalla data di insediamento della nuova Amministrazione per un periodo non oltre i 45 giorni, entro i quali deve essere rinnovata.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione Amministratori e dipendenti dell'Ente ad eccezione di quelli espressamente previsti dal presente Regolamento.

I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne dichiara la decadenza:

- a) nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente punto;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3.2. Funzionamento della Commissione Edilizia (ex art. 6)

La commissione è convocata dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale con invito scritto secondo la legislazione vigente in materia con un preavviso di almeno 5 giorni.

Nell'esame dei progetti, o nella richiesta di pareri concernenti interventi sul territorio o sul tessuto urbano deve essere tassativamente seguito l'ordine risultante dalla data del protocollo, istituito presso l'ufficio tecnico Comunale, della relativa "domanda". A tale ordine si dovrà derogare nei casi di varianti in corso d'opera.

Il progettista, al momento della presentazione del progetto, può richiedere di essere ascoltato; in tal caso, dovrà essere convocato con le stesse forme e tempi degli altri membri componenti la Commissione.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai successivi punti.

Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti il Permesso di Costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale dovrà predisporre per tempo, almeno sei mesi prima della scadenza, gli atti per il rinnovo della Commissione, richiedendo le terne ai competenti ordini professionali.

Art. 4 Commissione Locale del Paesaggio

La Commissione Locale per il Paesaggio, come disciplinata dall'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Con Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Il Comune di Tuglie, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii. in forma associata con i Comuni di Collepasso, Sannicola e Neviano, ha istituito, con delibera del 27.05.2016, n. 9, la

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Commissione Locale per il Paesaggio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche/accertamenti di compatibilità paesaggistica.

La Giunta Regionale, con delibera del 27 luglio 2016, n. 1161, ha attribuito all'Associazione dei sopradetti Comuni, la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., nei limiti e nei termini dello stesso art. 7.

La Commissione Locale per il Paesaggio, come disciplinata dall'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Con Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

La composizione, il compito e le modalità di funzionamento della Commissione, composta da cinque membri, sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento approvato dal C.C. con delibera del 27.05.2016, n. 9.

Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del Procedimento, cui è demandato il rilascio dell' Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di compatibilità paesaggistica senza diritto di voto.

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 5 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati

L'Amministrazione per autotutela può annullare e/o revocare ai sensi della L. 241/90, qualunque titolo abilitativo rilasciato o presentato.

Il provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto, ai sensi dell'art. 21 octies, e 21 nonies della L. 241/90 per:

- contrasto con norme, regolamenti e discipline urbanistiche vigenti all'epoca del rilascio;
- effetto di dichiarazioni mendaci o false rappresentazioni grafiche dello stato di fatto e di progetto;

Il provvedimento di revoca è messo in atto ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, per contrasto con norme urbanistiche entrate in vigore dopo il rilascio o la presentazione del titolo edilizio, salvo che i lavori non siano già iniziati e vengano completati nel periodo di validità dello stesso.

Chiunque abbia un interesse diretto al rilascio e/o alla presentazione di un titolo edilizio, entro 30 giorni dal suo rilascio o dalla presentazione dello stesso, può chiedere al **Sindaco** il riesame dello stesso per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti urbanistici ai fini dell'annullamento o della modifica dello stesso.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001.

La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, e specifica:

- a) lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- b) la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f) i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

Art. 7 Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi

La proroga al permesso di costruire è concessa secondo i criteri e le modalità previsti nell'art. 15 del D.P.R. 380/2001.

Il rinnovo di un titolo edilizio scaduto, ai sensi del D.P.R. 380/2001, si consegue con il rilascio di un nuovo titolo edilizio

Il trasferimento del titolo abilitativo ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto al Responsabile dello Sportello Unico contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

Qualora sia accerti la violazione del disposto di cui al precedente comma, il Responsabile dello Sportello Unico comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

L'istanza di voltura, corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento del requisito di avente titolo al Permesso di Costruire, è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della stessa.

Art. 8 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Il Dirigente sospende l'uso e dichiara inagibile, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934 e dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001, un fabbricato o parte di esso, purché funzionalmente autonomo, nel caso di degrado fisico, obsolescenza funzionale e strutturale o gravi carenze igieniche.

Il Dirigente sospende l'uso e dichiara inagibile il fabbricato, ai sensi dell'art.2, co. 3 della L.R. 48/2017, in caso di carenza delle condizioni e dei requisiti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche.

Art. 9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni

Il contributo di costruzione, in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, è determinato in base a tabelle parametriche approvate, ai sensi delle LL.RR. 6 e 66/79 e ss.mm.ii., dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge, vigenti al rilascio del titolo abilitativo.

La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R.380/2001.

A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione del contributo in tre rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio la seconda entro diciotto mesi e la terza entro trentasei mesi da detta data.

In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001.

Art. 10 Pareri preventivi (ex art.8, co. 2)

Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della Commissione Locale del Paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale.

Il parere preventivo viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio.

La richiesta di parere preventivo deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale, o della partita IVA nel caso si tratti di Società, del richiedente;
- estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- documento comprovante la proprietà o altro titolo a norma di legge;
- Il progetto di massima è formato, di norma, dai seguenti atti:
- estratto della carta tecnica in scala 1:1000 o della mappa catastale;
- estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
- rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala opportuna - estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza di manufatti ed alberature di alto fusto; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente con indicazione delle destinazioni d'uso e dei particolari costruttivi ritenuti necessari soprattutto in presenza di valori storici, artistici, architettonici, tipologici;
- documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto;
- simulazione fotografica, o analoga rappresentazione, dell'inserimento del progetto nella situazione esistente del contesto;
- planimetrie e piante, sezioni, prospetti in scala adeguata al tipo di quesito posto;
- relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la corretta comprensione del quesito posto e del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile dello sportello unico si riserva di fornire un parere indicativo che non pregiudica una espressione diversa a seguito dell'esame della documentazione completa di tutti gli elaborati regolamentari per la formazione degli atti abilitativi a costruire.

Art. 11 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia

Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:

- a) le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- b) le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza.

Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente.

In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

Art. 12 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013, n. 33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite un portale:

- a) Le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b) Le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c) Il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d) I titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e) Le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE

- i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico - edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.

Art. 12.1. *Comunicazione di Avvio del Procedimento* (ex art. 18)

Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dall'inizio del procedimento, ne comunica l'avvio ai soggetti di cui all'Articolo 7, comma 1, della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

La comunicazione di avvio del procedimento nei procedimenti ad istanza di parte non è obbligatoria, fatta eccezione per quei soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari diretti del provvedimento finale, che dall'adozione del provvedimento medesimo possano ricavarne un pregiudizio.

È parimenti dovuta la comunicazione nei confronti di quei soggetti, titolari di un interesse qualificato, ancorché non destinatari del provvedimento finale, che abbiano manifestato per iscritto, anteriormente all'inizio del procedimento, il proprio interesse ad essere informati.

La comunicazione deve essere personale, deve contenere le indicazioni di cui all'Articolo 8 comma 2 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora a causa dell'elevato numero di destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di pubblicità idonee, aggiuntive rispetto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio: affissione dell'avviso presso le strutture organizzative e presso le sedi delle circoscrizioni, comunicati stampa e/o avvisi pubblici, l'inserimento nella rete civica e ogni altra forma di pubblicità comunque idonea ad assicurare la conoscenza dell'inizio del procedimento a tutti gli interessati.

La comunicazione è differita solo nel caso in cui vi siano improrogabili esigenze di celerità ovvero quando si tratti di procedimenti preordinati all'emanazione di provvedimenti di natura cautelare.

Nel caso di omessa comunicazione per le ragioni suddette il provvedimento finale deve contenere congrua motivazione delle ragioni che hanno impedito la comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti interessati.

Art. 12.2. *Intervento nel procedimento* (ex art. 19)

I destinatari del provvedimento finale, i soggetti nei cui confronti deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai sensi dell'Articolo 9 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto di:

prendere visione degli atti del procedimento d'intesa con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall'Articolo 24 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento sul diritto di accesso;

presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in mancanza entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l'Amministrazione o risultino determinanti per l'istruttoria.

avanzare osservazioni, pareri e proposte, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare motivando l'eventuale mancato accoglimento. Per eventuali chiarimenti su quanto presentato, il responsabile del procedimento potrà richiedere audizioni personali, il cui esito dovrà essere verbalizzato.

assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante a sopralluoghi ed ispezioni.

L'intervento è fatto mediante atto in carta semplice, sottoscritto dall'interessato e contenente tutti gli elementi necessari per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalità e il domicilio del richiedente ed il suo interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Per le associazioni, per i comitati e per le altre persone giuridiche l'atto di intervento è sottoscritto dal legale rappresentante

Art. 12.3. *Accordi procedurali e sostitutivi* (ex art. 19)

In accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'Articolo precedente, il Comune può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Si osservano a tal fine le condizioni e le modalità stabilite dall'Articolo 11 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.4. *Accesso agli atti formale e informale* (ex art. 21)

Il diritto di accesso è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. A tal fine, per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni e al regolamento sull'accesso del Comune di Tuglie.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE

I soggetti sopra indicati esercitano il proprio diritto di accesso rivolgendosi direttamente allo Sportello dell'Edilizia. Il Responsabile del procedimento sull'accesso è il Responsabile dello Sportello dell'Attività Edilizia.

Sono oggetto del diritto di accesso i documenti depositati da chiunque nel corso del procedimento. Rimangono, invece, esclusi, gli atti istruttori adottati dalla Amministrazione.

Art. 12.5. *Visione dei documenti* (ex art. 22)

Anteriormente all'adozione del provvedimento finale, il titolare di un interesse qualificato può prendere visione dei documenti depositati dal richiedente il permesso di costruire, non degli atti istruttori. Successivamente al rilascio del permesso di costruire, chiunque può prendere visione del permesso di costruire edilizia rilasciata e dei relativi atti di progetto, del parere della C.E., degli eventuali atti di assenso, nonché degli atti istruttori su cui si fonda il provvedimento finale.

La visione dei documenti è gratuita. L'esame viene effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata in locali idonei e sotto la sorveglianza di personale addetto.

Salva comunque l'applicazione delle norme penali e civili, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

Art. 12.6. *Rilascio di copie* (ex art.23)

Il rilascio di copia di documenti amministrativi è gratuito fino alle prime quattro facciate. Con propria deliberazione la Giunta determina periodicamente, in relazione ai costi effettivi di riproduzione dei documenti, i relativi rimborsi e fissa le modalità di pagamento anche anticipato delle somme dovute.

Art. 13 *Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia*

Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, attraverso percorsi di progettazione partecipata, per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città:

- strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico,
- piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane,
- scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche,
- altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc..

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE

Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) e c) della L.R. 20/2001), seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.

L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.

Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP redigerà una relazione sul percorso svolto.

Tale procedimento è in linea con il contenuto dell'art. 1 della L.R. n. 28/2017, "Legge sulla partecipazione", teso a garantire una partecipazione piena e consapevole (art. 1 della Costituzione) secondo un modello di "città partecipate" (art. 118 della Costituzione).

Art. 14 Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere la qualità architettonica, favorisce le procedure concorsuali nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione ai sensi della L.R. 14/2008 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15 Inizio dei lavori e formalità da esperire

L'inizio dei lavori è disciplinato dal D.P.R. 380/2001 e dalla Legge n. 241/1990; la comunicazione va inviata all'ufficio competente, anche tramite il Portale SUE.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di Permesso di Costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine. Nel caso di superamento del termine previsto per l'inizio dei lavori, il titolo edilizio abilitativo rilasciato si intende decaduto e pertanto dovrà essere presentata una nuova istanza.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune entro il termine di giorni otto, a cura del titolare del titolo edilizio.

Nel caso di mancata comunicazione di inizio dei lavori, ove prevista, o di mancata comunicazione di variazione relativa agli operatori, il Responsabile dello Sportello Unico comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 16 Comunicazione di fine lavori

L'intestatario del titolo abilitativo ha l'obbligo di comunicare la data di fine lavori al SUE.

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Art. 17 Occupazione di suolo pubblico (ex 35 RE)

Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali. L'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle norme vigenti in materia di sicurezza della circolazione.

Scaduto tale termine di validità del titolo edilizio il titolare ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario da rimborsare entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D. Lgs. 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 304 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La procedura si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere.

Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica.

Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture,

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – NORME PROCEDURALI SULL'ESECUZIONE

apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisporre un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. n. 81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni e esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica.

L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Art. 20 Punti fissi di linea e di livello

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.

L'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale del SUE - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto. Tutte le spese sono a carico del richiedente.

Decorso il termine di trenta giorni i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Art. 21 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D. Lgs. n. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

In via generale, devono essere seguite le seguenti accortezze:

le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;

quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;

recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;

per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;

nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.

L'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.

Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del D.P.R. 495/1992.

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, di sterro, ecc., vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimen-

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

to alle norme dettate dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dalle altre norme di settore vigenti.

Art. 22 Cartelli di cantiere

Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il tipo di opere da realizzare;
- b) l'importo delle opere da realizzare;
- c) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- d) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- e) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- f) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- g) il nome del progettista architettonico;
- h) il nome del progettista delle strutture;
- i) il nome del progettista degli impianti;
- j) il nome del direttore dei lavori;
- k) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- l) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- m) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- n) il nome del direttore di cantiere;
- o) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Art. 23 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o ave-

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

re una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti.

Art. 24 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Le eventuali tolleranze nelle misurazioni di cantiere rispetto a quelle progettuali non possono eccedere la misura del 2%, così come stabilito dall'articolo 34 comma 2-ter del D.P.R. 380/2001.

Art. 25 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Si richiama la normativa di settore, D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici (ex art.

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008.

L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori

Art. 27 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.

La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. È in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.

Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 28 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Per gli edifici ricadenti in aree già urbanizzate le caratteristiche costruttive e le destinazioni d'uso sono quelle riportate nelle NTA dello strumento urbanistico generale in vigore.

Per gli edifici da realizzare su aree da sottoporre all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, le caratteristiche costruttive e le destinazioni d'uso sono quelle stabilite nelle NTA nei PUE, così come individuati nel DRAG.

Art. 29 Requisiti prestazionali degli edifici

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.

A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a) Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- gravi ed inammissibili deformazioni;
- danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b) Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

c) Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- sviluppo di gas tossici;
- emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- emissioni di radiazioni pericolose;
- dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

d) Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti.

In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

e) Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non noccano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

f) Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche.

Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

g) Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- la durabilità delle opere di costruzione;
- l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Per ulteriori specificazioni si richiamano le disposizioni contenute nella L.R. 13/2008 e del protocollo di Itaca (allegato "A" della D.G.R. 2290 DEL 21/12/2017)

Art. 30 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.

La flessibilità progettuale favorisce la possibilità di modificare nel tempo l'uso di un edificio.

Si concretizza con l'adozione di tutti quelli accorgimenti costruttivi che rendono possibile ed economicamente vantaggiosa la modifica della destinazione d'uso, anche rilevante, dell'edificio:

- strutture portanti regolari con sovraccarichi permanenti ammissibili e conciliabili ad una diversa utilizzazione dell'edificio;
- altezze interne, soprattutto quella del piano terreno, compatibili per diverse destinazioni;
- pareti divisorie in cartongesso e pavimentazioni senza interruzione;
- dimensionamenti degli spazi comuni e di collegamento verticale adeguati alla facile modifica e/o integrazione impiantistica a servizio dell'edificio.

Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- mutamenti della destinazione d'uso

su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:

- costruito prima del DM 5.07.1975;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non che non consentono l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004.,

i parametri di cui agli Artt. 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.

Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).

Art. 31 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico - edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

L'attribuzione di incentivi agli edifici di nuova costruzione, acquisibili attraverso la deroga dei parametri urbanistico edilizi, si consegue sulla base dei requisiti fissati nell'art. 14, co. nn. 6 e 7 del D.Lgs. 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE".

L'attribuzione di incentivi per edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e per gli edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica, si ottiene sulla base dei requisiti stabiliti nell'art. 12 del DLgs. 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28CE".

Per gli incentivi conseguibili attraverso l'applicazione dalle LL.RR. si richiamano le disposizioni della L.R. 13/2008, della L.R. 21/2008 e della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.

Art. 32 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Per le prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon si rimanda a quanto disciplinato dalla L.R. 30/2016 "Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente chiuso" come modificata dalla L.R. n.36/2017".

Art. 33 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

La rispondenza igienico - sanitaria degli immobili si richiede per tutte le nuove edificazioni, per le ristrutturazioni pesanti, per le sostituzioni edilizie e per le ristrutturazioni urbanistiche, fatte salve norme specifiche, tra cui quelle riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro. Si applicano altresì nei locali e negli ambienti di lavoro per l'esercizio delle attività.

Art. 33.1. Servizi igienico assistenziali (S.I.A.) (ex art. 73)

In ogni alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tazza w.c., lavabo, bidet, vasca o doccia.

I servizi igienici nelle unità abitative non possono avere accesso dai locali di abitazione se non attraverso disimpegni; nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto purché almeno uno dei servizi sia disimpegnato.

I servizi igienici, completi degli apparecchi sanitari, dovranno presentare sufficiente *aerazione* e comunque dovranno essere garantite dimensioni e spazi sufficienti all'uso, ferma restando la disciplina di accessibilità delle costruzioni.

Ogni unità immobiliare di categoria D dovrà avere almeno un servizio igienico preceduto da anti WC dotato di idoneo lavabo; l'antiWC può essere separato dal WC anche da porte scorrevoli purché in grado di assicurare una perfetta tenuta e suscettibili di perfetta pulizia.

Nelle unità immobiliari di categoria D destinate a esercizi pubblici (bar – ristoranti - trattorie - pizzerie, ecc.), devono essere previsti per gli avventori almeno due servizi igienici distinti per sesso. ogni cento unità ricettive di cui uno accessibile anche a persone con impedita capacità motorie

Nei centri storici e per i fabbricati esistenti aventi le stesse caratteristiche costruttive è consentita un'altezza libera interna dei Servizi igienico assistenziali (S.I.A.). non inferiore a m 2,20; inoltre la superficie utile in pianta deve essere per l'antibagno di almeno mq 1,00 con lato di accesso minimo m 0,90 ed il bagno di almeno 1 mq con lato di accesso minimo m 0,90; per le altezze pari a m 2,20 non si applicano le misure di tolleranza.

Inoltre, nei centri storici. secondo l'atto di indirizzo della A.S.L. Lecce di cui alla nota prot. n. 76792 del 17/05/2011, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sufficiente un solo servizio igienico per gli avventori accessibile anche ai diversamente abili. dotato di antiWC fino a 30 utenti. Oltre i 30 e sino a 100 utenti devono essere previsti n.2 servizi igienici distinti per sesso dotati di antiWC. Oltre i 100 e fino a 200 devono essere previsti due servizi igienici dotati di antiWC per ciascun sesso e un ulteriore servizio igienico per i successivi 100 o frazioni di 100

Nei casi previsti dalla normativa *in materia di igiene e sicurezza sul lavoro* devono essere presenti anche: spogliatoi, docce, ambulatorio/camera di medicazione, refettorio, locale di riposo.

I wc devono essere divisi per sesso quando sono previsti più di 10 addetti. Gli spogliatoi devono essere divisi per sesso quando sono previsti più di 5 addetti; in tal caso anche le docce, ove previste, dovranno essere distinte per sesso.

Il numero delle docce, nel caso siano obbligatorie, deve essere di una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Gli spogliatoi, ove previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di igiene degli alimenti, devono avere una superficie di mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; è consentito l'utilizzo dell'antibagno come spogliatoio per le aziende sino a 5 addetti purché la superficie minima dello stesso sia pari ad 1 mq per ogni utilizzatore con-

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

temporaneo; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC e dagli altri ambienti. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

I locali servizi igienici e wc non possono avere accesso da locali di cat. D1 e D2, se non attraverso disimpegno. I locali doccia devono comunicare direttamente o tramite disimpegno specifico con i locali spogliatoio. I locali doccia devono essere distinti dai locali wc.

Nei servizi il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile, le pareti rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di almeno m. 2,00.

Le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio.

È permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente regolamento all'art. 80, punto 5.

Ogni accessorio igienico (tazza wc, lavabo, vasca, doccia, bidet, ecc.) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.

I vasi devono essere dotati di apparecchi per cacciata d'acqua, di portata non inferiore a lt. 8, salvo l'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi, o altra tecnologia ritenuta valida.

Tutti i tubi di scarico dei water, lavabi, acquai ecc. devono essere forniti di sifone idraulico ad evitare esalazioni moleste.

Laddove non c'è possibilità di allaccio a gravità si può adottare un sistema di tipo in pressione esclusi i casi di servizi aperti al pubblico e servizi igienici unici.

Art. 33.2. Classificazione dei locali (ex art. 71)

1. Categoria A

Locali abitativi nei quali la permanenza di persone è protratta nel tempo:

- a) A - soggiorno, pranzo, cucina, camera da letto

2. Categoria B

- a) B1 - servizi igienici, lavanderia;
- b) B2 - mansarde, stenditoio; Locali abitativi accessori nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni
- c) B3 - vani scala che collegano più di due piani abitabili fuori terra; corridoi e disimpegni quando superano i 12 m² di superficie;
- d) B4 - cantina e legnaie; sala di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza; ripostiglio, spogliatoio, guardaroba e simili quando superano 8 m² di superficie;

- e) B5 - disimpegni inferiori a 12 m²; ripostigli, cabine armadio, guardaroba e simili, inferiori a 8 m²; vani scala colleganti non più di due piani; salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti;
- f) B6 - rimessa auto

3. Categoria C

Locali nei quali non è prevista la permanenza di persone:

- a) C2 - locali sottoscala o interrati con altezza inferiore a m. 2,40
- b) C1 - locali sottotetto con altezza media inferiore a m. 2,40

4. Categoria D

Edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze e merci:

- a) D1 - Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttiva e di servizi); Archivi e magazzini con permanenza di addetti anche discontinua, ma comunque ripetuta nell'arco della giornata lavorativa (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti)
- b) D2.1 - Uffici di tipo amministrativo e direzionale; Studi professionali; Ambulatorio medico; Ambulatorio aziendale/camera di medicazione; Sale riunioni, sale d'attesa; Sale esposizione/sale campionario; Refettorio/mensa; Locali di riposo, locali di ricovero
- c) D2.2 - Sale lettura; Sale da gioco;
- d) D 3 – Spogliatoi; Servizi igienici - w.c.; Docce, Disimpegni, corridoi; Magazzini, depositi e archivi, senza permanenza di addetti

Art. 33.3. Locali nel sottotetto (ex art. 72)

Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a m. 2,00 e l'altezza interna media non può essere inferiore a m. 2,70.

Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.

Nei locali sottotetto ad uso abitativo di cui ai precedenti punti 1. e 2., gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione.

Nell'impossibilità documentata di assolvere a tale obbligo l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita da determinare con apposito Provvedimento Comunale.

La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione:

- a) Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda;
- b) Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell'altezza utile media
- c) Dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente;

Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

Art. 33.4. Locali nei piani interrati e seminterrati

Sono considerati piani interrati i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale.

Sono considerati piani seminterrati i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale totale.

La superficie del piano interrato o seminterrato non deve superare la superficie coperta del piano sovrastante, ad eccezione della realizzazione di scannafossi a protezione dell'umidità la cui larghezza non deve superare la dimensione di 90 cm.

I piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi.

Possono essere considerati abitabili solo locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m. 2.70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del soffitto non sia inferiore a m. 1,50 per i nuovi fabbricati e a 1,00 per gli edifici esistenti, dal livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna.

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque, onde evitare inconvenienti di carattere igienico.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

in caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi.

È consentito per i fabbricati esistenti a norma della L.R. n. 33, art. 8, c. 1, l'utilizzo di piani interrati e seminterrati a uso terziario e/o commerciale, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano assicurate almeno le seguenti condizioni:

altezza interna non inferiore a metri 2,70;

aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;

accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria;

Verifica delle superfici da destinare a parcheggio nella misura di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione.

Nell'impossibilità documentata di assolvere a tale obbligo, l'intervento è consentito previa monetizzazione delle aree per parcheggi da determinare con apposito Provvedimento Comunale.

La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione:

- a) Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda;
- b) Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell'altezza utile media
- c) Dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente;

Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche

Art. 33.5. Soppalchi

E' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti, quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

La realizzazione di un soppalco è in ogni caso:

- soggetta alle ordinarie procedure di autorizzazione;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m.;
- l'altezza sia superiormente che inferiormente tra il pavimento finito e il soffitto deve risultare non inferiore a 2,40 m, riducibile a 2,20 nel caso in cui la superficie del soppalco non eccede il terzo della superficie del locale e l'area soppalcata presenti un lato completamente libero sul locale e sia dotato di idonea superficie finestrata apribile.

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani.

La parte superiore del soppalco può essere esclusivamente destinata a deposito; usi diversi possono essere consentiti se l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto risulta non inferiore a 2.20 m e la superficie aero illuminata sia pari a 1/8 della complessiva superficie utile del locale + soppalco. Qualora si voglia destinare a permanenza di persone è necessario che siano rispettati i requisiti minimi previsti dalle norme per le specifiche destinazioni d'uso. In ogni caso i soppalchi non devono interessare superfici finestrate.

Art. 33.6. Locali accessori

I locali accessori, come indicato nell'Allegato A, definizione 15 del presente Regolamento Edilizio sono « *gli spazi dell'edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima* », sono vani in rapporto di strumentalità e complementarità con l'edificio principale, in accordo con la definizione n. 34 “*Pertinenza*” dell'Allegato “A” al presente Regolamento Edilizio.

I locali accessori possono essere interni o esterni alla sagoma dell'edificio principale.

1. I locali accessori esterni alla sagoma dell'edificio principale devono rispondere alle seguenti condizioni:
 - 1.1. siano ubicati nel medesimo lotto;
 - 1.2. non possano essere ceduti separatamente;
 - 1.3. abbiano altezza utile (definizione n. 29) non superiore a metri 2,40
 - 1.4. non possano avere accesso diretto da esso;
 - 1.5. non abbiano accesso esclusivo dalla pubblica via;
 - 1.6. non abbiano allaccio autonomo alla fognatura, alle utenze idrica ed elettrica e non possano essere allacciati alla rete gas o essere dotati di impianto di riscaldamento di qualsiasi natura;
 - 1.7. siano realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale rispettandone le caratteristiche estetiche;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- 1.8. rispettino le norme sulle distanze.
2. I locali accessori interni alla sagoma dell'edificio devono rispettare le seguenti condizioni:
- 2.1. I porticati (definizione 15/a) non devono occupare una superficie superiore ad 1/3 di quella occupata dal fabbricato principale ed essere preferibilmente collocati nelle direzioni sud, ovest, sud-ovest;
- 2.2. La superficie dei locali a piano seminterrato o al primo piano fuori terra, destinata a cantina e/o al parcheggio degli autoveicoli (definizione 15, lett. d e lett. g), di altezza superiore a m 2,40 non deve superare il 30% della superficie utile.
3. La volumetria complessiva, dei volumi dei locali accessori esterni alla sagoma dell'edificio principale unitamente a quella dei locali accessori posti sulla copertura dell'edificio medesimo, deve essere contenuta nel 20% del volume edificabile (Allegato A, definizione n.46).

Art. 33.7. Altezza utile dei locali

L'altezza utile è definita nell'Allegato "A" del presente regolamento

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi, devono essere delimitati mediante opere murarie o altre opere fisse che ne impediscano il collegamento funzionale.

Tabella riepilogativa

classificazione	copertura piana	copertura inclinata
Cat. A – D2.1	m 2,70	m 2,70 media ponderata
Cat. D1 – D2.2	m 3,00	m 3,00 media ponderata
Cat. B – D3	m 2,40	m 2,40 media ponderata

Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle sopra indicate per le costruzioni esistenti, in caso di:

- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico artistico e/o ambientale, per cui sia opportuno il mantenimento delle caratteristiche originarie;
- interventi edilizi volti al recupero di locali abitativi nei sottotetti esistenti, ai sensi di specifiche leggi regionali o statali

Nei casi menzionati al precedente punto, il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente

Art. 33.8. Superfici minime

Al fine della verifica delle superfici dovrà essere considerata la superficie utile, al netto delle murature.

1. Locali di categoria A -

- Ogni locale di cat. A dovrà avere una superficie utile di almeno 9 m².
- Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie utile abitabile, esclusi gli accessori, non inferiore a 14,00 m² per i primi 4 abitanti e di 10,00 m² per ciascuno dei successivi.
- Le camere da letto debbono avere una superficie utile minima di 9,00 m² se per una persona e di 14,00 m² se per due persone.
- Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 m² di superficie utile.
- L'alloggio monolocale per una persona, deve avere una superficie utile, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a 28,00 m² e non inferiore a 38,00 m² se per due persone.
- Ogni appartamento ad uso abitazione deve comprendere un locale adibito a cucina.
- Sono consentiti cucinotti (locali per la cottura dei cibi), di superficie inferiore a 9,00 m², purché aerati con finestra non inferiore a 1,00 m².
- Sono consentite cucine in nicchia prive di finestra, se collegate mediante aperture di almeno 4,00 m² ad un locale della superficie utile di almeno 9,00 m²; in tali casi l'illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma della superficie del locale abitabile e della cucina in nicchia.
- Tutte le cucine e le zone di cottura devono essere dotate di cappa di aspirazione e di canna fumaria indipendente e tale da garantire l'evacuazione dei vapori e fumi di cottura, essere provvisti di aperture permanenti di ventilazione, idonee all'afflusso di tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione, se presenti impianti a fiamma libera; devono inoltre avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature, per un'altezza minima di m. 1,50 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

2. Locali di categoria D

Fatte salve specifiche prescrizioni e/o motivate esigenze da valutarsi da parte dell'Azienda U.S.L., devono essere rispettati i seguenti parametri:

- a) Categoria D1 e D2 - tutti i locali superficie utile minima di 9,00 m² con larghezza minima di m. 2,00; inoltre dovranno essere assicurati almeno:
 - per uffici e assimilati: 5 m² per addetto;
 - per refettori/mense: 1,00 m² per utilizzatore per turno previsto, con una superficie minima di 9,00 m² fino a 3 utilizzatori;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- b) Categoria D3 - spogliatoi: 1,00 m² per addetto, con una superficie minima di 6,00 m².
- c) Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
- d) Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di 2 m, di materiale impermeabile di facile lavatura.
- e) Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione.
- f) Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a mq. 9,00.
- g) Nei centri storici e per gli edifici esistenti, le attività di Ristorante o Trattoria
 1. con numero di coperti superiore a 50 ma inferiore a 100, devono avere un vano cucina con superficie utile non inferiore a 20 mq ed un vano dispensa, nelle immediate vicinanze della stessa, di superficie adeguata e proporzionata all'attività, dotato di sufficiente aerazione naturale, che può fungere anche da deposito a condizione che vengano adottati opportuni accorgimenti atti ad evitare ogni forma di contaminazione crociata. Ove sussista l'impossibilità tecnica o architettonica a realizzare un vano dispensa, è consentito individuare all'interno della cucina una idonea zona dispensa, adeguatamente attrezzata, a condizione sia garantito un approvvigionamento giornaliero delle derrate alimentari.
 2. Per le predette attività con numero di coperti sino a 50, è consentita una superficie utile della cucina non inferiore a 15 mq, purché dotata di idoneo vano dispensa di superficie adeguata all'attività, a condizione sia garantito un approvvigionamento giornaliero delle derrate alimentari..
 3. I locali destinati alla sosta per la consumazione dei pasti non potranno avere superficie utile inferiore a 10 mq, esclusa la superficie utilizzata per i servizi igienico-assistenziali.
 4. Per i locali interrati e seminterrati, così come definiti dalla Legge Regionale n. 33/2007, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.lg/vo 81/2008, sempre che siano rispettate tutte le altre norme del presente atto e previa deroga da parte dello SPESAL della ASL, ai sensi dell'art.65 del citato D.Lgs. 81/08, in particolare a condizione che le eventuali emissioni di fumi, vapori ed odori siano adeguatamente captati e convogliati all'esterno e sia garantito l'esodo in sicurezza.
 5. Per i locali da destinare ad attività di produzione, lavorazione, trasformazione, deposito, somministrazione e vendita di alimenti, qualora l'aerazione diretta avvenga attraverso intercapedini o griglie, le stesse devono essere ubicate in zone non calpestabili e interdette al traffico veicolare, ovvero in caso di documentata

impossibilità tecnica dovranno essere adottati idonei accorgimenti al fine di garantire la protezione da polveri ed altre possibili fonti di contaminazione.

Art. 33.9. Requisiti delle finestre

Nelle abitazioni le superfici finestrate o comunque traslucide delle pareti perimetrali e delle coperture, esclusi i locali accessori, devono essere dotate di dispositivi che consentano il loro oscuramento parziale o totale, anche con opportuni tendaggi.

Nei locali di categoria D le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi in cui l'attività e/o la protezione dei lavoratori dall'irraggiamento solare diretto lo richiedano, devono essere dotate di dispositivi che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

I serramenti devono essere tali da garantire i requisiti di isolamento termico.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna, nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

Ai fini del corretto rapporto aerante dovrà essere considerata la reale superficie apribile all'esterno contemporaneamente.

Art. 33.10. Illuminazione naturale

a) Locali di categoria A, B, C

Aperture idonee pari a 1/8 della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile per locali della cat. A;

non inferiori a 1/12 per i locali di cat. B2, B3, con un minimo di 1 m²,

apertura minima di 0,60 m² per i locali di cat. B1,

apertura minima di 0,50 m² per i locali di cat. B4, che possono essere illuminati anche tramite scannafossi o bocche di lupo.

i locali di cat. B5 e cat. C non necessitano di illuminazione naturale;

1/30 della superficie del pavimento per i locali di cat. B6, anche tramite griglia sulla porta se si apre sul locale aerato naturalmente, fatte salve normative specifiche antincendio.

Le finestre a tetto possono essere previste esclusivamente ad integrazione delle aperture verticali che permettono la vista verso l'esterno, garantendo un massimo del 40% del rapporto illuminante totale dell'intero alloggio.

Nei locali di categoria A possono essere considerate nel calcolo del rapporto illuminante anche le aperture utilizzate come porte di ingresso se permettono o contribuiscono ad un regolare rapporto aereo – illuminante anche se chiuse.

Tabella riepilogativa

Classificazione	Dimensioni minime delle superfici illuminanti
Cat. A	1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di 1 mq

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Cat. B2 – B3	1/12 della superficie del pavimento, con un minimo di 1 m ²
Cat. B1	0,60 m ² minimo
Cat. B4	0,50 m ² minimo
Cat. B5- C	Non necessarie
Cat. B6	1/30 della superficie del pavimento

b) Locali di categoria D

1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale è inferiore a 100 m²;

1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 m²;

1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di 100 m², se la superficie del locale è superiore a 1000 m².

Valori differenti potranno essere accettati qualora ricorrano esigenze tecniche documentate o trasformazione di immobili preesistenti ove non sia possibile per vincoli urbanistici o architettonici intervenire.

Tabella riepilogativa

Classificazione	Dimensione delle superfici illuminanti
D1 e D2 < 100 m ²	1/8 della superficie del pavimento
100 m ² ≤ D1 e D2 ≤ 1000 m ²	1/10 della superficie del pavimento, con un minimo di 12,5 m ²
D1 e D2 > 1000 m ²	1/12 della superficie del pavimento, con un minimo di 100 m ²
D3	1/12 della superficie del pavimento, con un minimo di 0,30 m ² - non indispensabili

Art. 33.11. Aerazione naturale

a) Locali di categoria A, B, C

1/8 della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile per locali della cat. A;

1/12 per i locali di cat. B2, B3, con un minimo di 1 m²,

apertura minima di 0,60 m² per i locali di cat. B1,

apertura minima di 0,50 m² per i locali di cat. B4, che possono essere aerati anche tramite scannafossi o bocche di lupo.

1/30 della superficie del pavimento per i locali di cat. B6, anche tramite griglia sulla porta se si apre sul locale aerato naturalmente, fatte salve normative specifiche antincendio.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Le finestre a tetto possono essere previste esclusivamente ad integrazione delle aperture verticali che permettono la vista verso l'esterno, garantendo un massimo del 40% del rapporto aerazione totale dell'intero alloggio.

Nei locali di categoria A nel caso in cui il parametro non possa essere pienamente garantito possono essere considerate nel calcolo del rapporto di aerazione anche le aperture utilizzate come porte di ingresso se permettono o contribuiscono ad un regolare rapporto aerazione tramite l'superfici finestrate apribili all'esterno realizzate all'interno e/o sulla parte superiore di porte e portoni.

b) locali di categoria D1

1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale è inferiore a 100 m²,

1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 m²,

1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 83,5 m², se la superficie del locale è superiore a 1000 m².

Ai fini del calcolo del rapporto tra superficie di aerazione e pavimento sono computate con un fattore di correzione pari a 1,50:

le superfici finestrate apribili verticali contrapposte a quelle principali (intendendosi per principali quelle di maggior superficie) disposte razionalmente in modo da garantire il doppio riscontro d'aria nell'ambiente;

le superfici finestrate apribili poste alla copertura e quelle verticali realizzate a diversi livelli (altezza), sfalsate tra loro di almeno 1,50 m (distanza verticale misurata quale differenza rispettivamente tra i lati superiore e inferiore della finestra più bassa rispetto a quella più alta);

Le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne; dovranno essere evitate sacche di ristagno e adottate soluzioni che prevedano l'aerazione contrapposta.

Nel calcolo complessivo delle superfici apribili possono essere compresi i portoni e le porte d'ingresso comunicanti direttamente con l'esterno se dotati di infissi apribili a portone chiuso.

Tutte le superfici apribili devono essere dotate di comandi di apertura ad altezza d'uomo.

Sono permesse idonee finestre a tetto esclusivamente ad integrazione delle aperture verticali, fermo restando il minimo di 1 m² di finestra apribile a parete.

L'impianto di aerazione artificiale può integrare l'aerazione naturale, con riduzione del 50% delle aperture previste se vi è un idoneo sistema di condizionamento o di ventilazione. Tali impianti per gli aspetti igienico sanitari, dovranno rispondere alle norme previste dalla legislazione vigente e alle norme di buona tecnica. In particolare dovranno essere progettati in modo tale da consentire l'ispezionabilità, l'agevole pulizia e manutenzione, nonché evitare ristagni d'acqua al loro interno.

c) Locali di categoria D2

I locali di categoria D2 devono essere dotati di superfici apribili a parete attestate su spazi esterni, pari a:

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale è inferiore a 100 m²,

1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 m², se la superficie del locale è superiore a 100 m².

Le porte comunicanti direttamente con l'esterno non possono essere l'unica fonte di aerazione del locale, ma dovrà essere sempre prevista una finestra apribile a parete, anche del tipo a vasistas.

d) Locali di categoria D3

I locali di categoria D3 devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni, pari a: 1/12 della superficie utile del locale con un minimo di 0,50 m².

Per i servizi igienici e per gli spogliatoi, in alternativa, potrà essere fatto ricorso ad impianti di aerazione forzata. L'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 10 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 20 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente a comando automatico adeguatamente temporizzato con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.

Per disimpegni, corridoi e depositi-archivi senza permanenza di addetti che non rispondano ai parametri di cui sopra, fatte salve normative specifiche, deve essere garantita una corretta circolazione dell'aria, almeno per il periodo d'uso.

Tabella riepilogativa

Classificazione	Dimensione delle superfici illuminanti
D1 e D2 < 100 m ²	1/8 della superficie del pavimento
D2 > 100 m ²	1/10 della superficie del pavimento, con un minimo di 12,5 m ²
100 m ² ≤ D1 ≤ 1000 m ²	1/12 della superficie del pavimento, con un minimo di 12,5 m ²
D1 > 1000 m ²	1/16 della superficie del pavimento, con un minimo di 83,5 m ²
D3	1/12 superficie pavimento, con un minimo di 0.50 m ² o aerazione forzata solo se dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere aero-illuminazione naturale

Art. 33.12. Locali aperti al pubblico

soppresso

Art. 33.13. Illuminazione artificiale

Ogni spazio agibile, anche di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale confort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica.

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti da adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

Art. 33.14. Aerazione artificiale

Nelle abitazioni, non è consentito il ricorso all'aerazione artificiale, ad esclusione dei locali di categoria B1.

Art. 33.15. Barriere architettoniche

Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute, nel D.P.R. 236/89 nella L. 9 gennaio 1989, n. 13, nel T.U. dell'edilizia D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

Art. 34 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

I dispositivi di aggancio in quota fanno riferimento a quanto disciplinato dall'art.111 comma 1 "Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota" e dall'art.115 (commi 1,2,3 e 4) "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto" del Decreto Legislativo 81/08.

La norma UNI EN 795:2002 stabilisce che per i tetti in costruzione o da restaurare o ristrutturare, devono essere montati dei robusti cavi e degli ancoraggi (classe A1, A2, C, D, E), le cosiddette "linee vita", da mettere in opera in quota sulle coperture, sulle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini.

Possono essere di natura temporanea o stabile.

Art. 35 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Le norme relative alla apertura e all'esercizio delle sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa, sono disciplinate dagli art. 6 e 7 della L.R.43/2013 "*Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico – GAP*".

Per ulteriori specificazioni si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R.43/2014 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP).

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 36 Strade

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.

Le pendenze longitudinali massime adottabili per i diversi tipi di strada sono previsti dalla normativa italiana (D.M. n. 6792 del 5/11/2001 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"). In dettaglio,

- per strade di tipo B, extraurbana principale, la pendenza massima è del 6%;
- per strade di tipo C, extraurbana secondaria, la pendenza massima è del 7%;
- per strade di tipo D, urbana di scorrimento, la pendenza massima è del 6%;
- per strade di tipo E, urbana di quartiere, la pendenza massima è del 8%;
- per strade di tipo F, locale in ambito urbano ed extraurbano, la pendenza massima è del 10%.

Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto.

Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto.

Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto colorato nelle aree esterne ai centri storici.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Le tipologie di intervento e le opere a cui si fa riferimento nel presente articolo, inoltre, dovranno rispondere alle indicazioni riportate nelle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

Art. 37 Portici

Fermo restando la definizione uniforme n. 39 di cui alla parte prima del regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m. 3.00 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3.00

In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole.

Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

Art. 38 Piste ciclabili

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

- Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiabile, compatto ed omogeneo;
- La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo.

Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:

- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.

Per ulteriori specificazioni si richiamano le disposizioni contenute nella L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica).

Art. 39 Aree per parcheggio

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo - ambientale.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20 % con dimensioni minime della carreggiata pari a:
 - 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
 - 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
- b) percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
- c) tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- d) rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- e) dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
 - 6,00 m per l'accesso ai box
 - 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.

Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art. 58)

Art. 40 Piazze e aree pedonalizzate

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile.

In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc..).

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

Art. 41 Passaggi pedonali e marciapiedi

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime (valori indicativi e non prescrittivi):

- per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50;
- per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00;
- per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;
- per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.

Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapiedi, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente.

Art. 42 Passi carrai ed uscite per autorimesse

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente.

Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.

Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.

Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.

Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50.

Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.

I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

Art. 43 Chioschi/dehors su suolo pubblico

I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

I chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche riportate dalle specifiche norme tecniche del successivo articolo.

Art. 44 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato (ex art. 35 e 37)

L'installazione di chioschi, di edicole od altri manufatti similari, e di strutture fisse ad uso ristoro annesse ad esercizi pubblici da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a carattere continuativo, è ammissibile, in forma precaria (amovibile) e, analogamente alle occupazioni temporanee, in conformità al "Codice della Strada" ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.

Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio del permesso di costruire per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è rilasciato in forma precaria, ed è subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, disciplinato dagli appositi Regolamenti vigenti, ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino del suolo e del mantenimento del decoro originario.

Il permesso di costruire contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione del suolo pubblico e indica il termine finale della medesima. Scaduto tale termine senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti

In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese, detratta l'eventuale cauzione, devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

L'installazione di detti chioschi, edicole non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto, nel caso in cui insistano su aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti, possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

Art. 45 Recinzioni

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.

E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

In particolare, le recinzioni realizzate con pietrame a secco dovranno rispondere alle indicazioni fornite dalle Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR.

Art. 46 Numerazione civica

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.

In particolari zone di pregio che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare, l'indicatore del numero civico può essere fornito da quest'ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.

Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati.

Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 47 Aree verdi

Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel DRAG/PUE.

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato.

La piantumazione delle aree libere impermeabili a piano terra (superficie utile impermeabile del piano terra) viene stabilita:

- a) nella percentuale minima del 10% per i residui lotti edificabili completamente liberi da costruzioni di superficie inferiore a 400 mq in considerazione dell'alto indice di copertura e delle minime dimensioni degli stessi.
- b) nella percentuale minima del 30 % delle aree libere per lotti edificabili di superficie maggiore o uguale a 400 m.

deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

Art. 48 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Art. 49 Orti urbani

L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO IV- INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.

La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

In ogni caso si farà riferimento alle indicazioni fornite dalle Linee Guida 4.4.3 (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane) del PPTR.

Art. 50 Parchi e percorsi in territorio rurale

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO IV- INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dello Scenario Strategico del P.P.T.R., in particolare:

- (Linee Guida 4.4.3) patto città – campagna per la riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- (Linee Guida 4.4.4) per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia;
- (Linee Guida 4.4.6) per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali
- (Linee Guida 4.4.7) per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette,

Art. 51 Tratturi e percorsi della mobilità dolce (ex art. 36)

I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

Gli elementi di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale delle vie extracomunali, degli stradoni, dei sentieri e dei viali di proprietà privata, ma ad uso pubblico, devono essere rimossi sia per ragioni di decoro paesaggistico dell’ambiente rurale secondo criteri coerenti ad un’immagine ambientale qualificata, che per non creare impedimento al corretto uso della viabilità interessata con probabili e possibili danni alla carrozzeria degli automezzi che vi transitano.

L'Autorità comunale, con apposita ordinanza può imporre ai proprietari di fondi che prospettano sulle strade vicinali e comunali la riparazione e il ripristino dei muri di recinzione, nonché la rimozione, sia ai proprietari che ai conduttori di terreni, di ogni elemento di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente rurale.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alle indicazioni contenute nel P.P.T.R.:

- Linee Guida 4.4.5, per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- artt. 80, 81 e 82 delle NTA per gli interventi sui tratturi

Art. 52 Tutela del suolo e del sottosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescri-

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO IV- INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

zioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti.

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 53 Approvvigionamento idrico

E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.

I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

Art. 54 Depurazione e smaltimento delle acque

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 55 Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di na-

scondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

Art. 56 Distribuzione dell'energia elettrica

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 57 Distribuzione dell'energia del gas

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge.

Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

Art. 58 Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Art. 59 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 41)

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Per ciascuna unità abitativa nelle nuove costruzioni (legge finanziaria 2008 e ss.mm.ii.) deve essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore o uguale a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. In alternativa all'impianto fotovoltaico è consentita l'installazione di altra tipologia di impianti purché da fonti rinnovabili.

In ogni area del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo.

In ogni area del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari e o fotovoltaici, anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale - purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di m. 1,3, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Su terrazzi, balconi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare pannelli solari su strutture in elevazione realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,5 rispetto al piano di calpestio sottostante mentre l'altezza media, all'intradosso, dovrà risultare inferiore o uguale a metri 2,4. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale.

In ogni area del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale.

In ogni area del Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica e sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda e pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione.
- In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;
- sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;
- nei cortili e spazi aperti, anche con l'utilizzo di supporti, se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, purché non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica uguale o inferiore.

Qualora, per edifici di tipo storico individuati dal PRG, la parte di fabbricato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli non si dimostri adatta per esposizione (quadranti Nord-Est, Nord, Nord-Ovest), l'eventuale obbligo di posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi derogato per impedimento tecnico.

In ogni area del Comune, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada.

E' invece consentita la loro installazione - fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale - qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate.

È vietata l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici in aree edificabili libere da costruzioni per la produzione di energia elettrica non legata all'autoconsumo.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Per maggiori dettagli si rimanda alle indicazioni contenute nelle Linee Guida 4.4.1 P.P.T.R.:

- parte prima (Progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili)
- parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

Art. 60 Impianti per teleradiocomunicazioni

La regolamentazione degli impianti per radio telecomunicazioni sarà definita dal Comune con apposito Regolamento redatto ai sensi dell'art. 8, co.6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 61 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.

Art. 61.1. Decoro e salvaguardia ambientale delle strade vicinali (ex art. 36)

La conservazione, la valorizzazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.

I proprietari di fondi rustici che prospettano su strade comunali extraurbane (strade vicinali) e su stradoni, sentieri e viali di proprietà privata ma ad uso pubblico, sono obbligati al mantenimento di un decoroso stato di conservazione dei muri di recinzione con particolare riferimento ai muri a secco, elementi da salvaguardare, riconosciuti quali elementi diffusi nel paesaggio agrario, dal P.U.T.T./P. della Regione Puglia.

Gli elementi di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale delle vie extracomunali, degli stradoni, dei sentieri e dei viali di proprietà privata, ma ad uso pubblico, devono essere rimossi sia per ragioni di decoro paesaggistico che di sicurezza.

saggistico dell'ambiente rurale secondo criteri coerenti ad un'immagine ambientale qualificata, che per non creare impedimento al corretto uso della viabilità interessata con probabili e possibili danni alla carrozzeria degli automezzi che vi transitano.

L'Autorità comunale, con apposita ordinanza può imporre ai proprietari di fondi che prospettano sulle strade vicinali e comunali la riparazione e il ripristino dei muri di recinzione, nonché la rimozione, sia ai proprietari che ai conduttori di terreni, di ogni elemento di vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente rurale.

Art. 62 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio (ex art. 40)

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute in buono stato per quanto attiene ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio, o di decoro ed efficienti per quanto concerne alla sicurezza e all'igiene e al superamento delle barriere architettoniche.

E' prescritta la conservazione e la valorizzazione dei manufatti, pubblici o privati, aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse ambientale o testimonianza di tradizione, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratesi, con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.

Non sono ammessi interventi casuali o sporadici, che riguardino singole parti della costruzione. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, secondo prescrizioni e procedure contenute nell'apposito Regolamento del Piano del Colore, ed in altri regolamenti o provvedimenti di indirizzo e tutela di cui è dotata o di cui potrà dotarsi la Città.

Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle indicazioni contenute nel DRAG/PUE per i "contesti urbani storici", approvato con DGR 14/12/2010 n.2573, al capo IV delle NTA del PPTR e nelle Linee Guida dello Scenario Strategico del P.P.T..R., in particolare:

- (Linee Guida 4.4.4) per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia;
- (Linee Guida 4.4.6) per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali

- (Linee Guida 4.47) per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette,

Art. 63 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.

La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.

Art. 64 Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 65 Piano del colore

Si rimanda alle linee guida del cap. 6 del piano del colore approvato con delibera di C.C. n. 22 del 28 agosto 2008

Art. 66 Coperture degli edifici

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 67 Illuminazione pubblica

Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 23/11/2005, n. 15 e relativo R.R. N.13 DEL 22/08/2006.

I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.

Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce.

È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.

Art. 68 Griglie ed intercapedini (ex art. 55)

La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune. Il permesso è sempre rilasciato in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica.

La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede.

Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestre di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.

Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente: essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucchiabile le cui forature non devono avere larghezza superiore a cm. 2,00.

Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 69 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.

Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Gli alloggi debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione

d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaio in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff.

In ogni caso per gli impianti di condizionamento si farà riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Art. 70 Serramenti esterni degli edifici (ex art. 48)

Gli accessi alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotati di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere tali spazi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza,

in tal caso saranno previsti, ove possibile, in posizione adeguatamente arretrata rispetto allo spazio pubblico.

I serramenti esterni delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal livello del marciapiede non inferiore a m. 3,00; in nessun caso l'apertura delle ante può invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentiti i competenti uffici, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti.

I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al punto 2 possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione di fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti e delle "devantures" devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 2.

Art. 71 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe (ex art. 37)

Qualsiasi installazione permanente o temporanea che produca occupazione di suolo pubblico è ammessa a giudizio insindacabile dell'amministrazione ed ha comunque carattere precario (temporaneo e amovibile).

Le caratteristiche e le modalità di installazione di tutti i tipi di mezzi pubblicitari (insegne, sorgenti luminose, cartelli - esclusi quelli di cantiere -, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di propaganda in genere) da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o su propri sostegni, sono ammissibili in conformità al "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi

L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di documento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo alle abitazioni o alle attività adiacenti o prospicienti.

Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del locali e i percorsi pedonali.

Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.

L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.

Art. 72 Cartelloni pubblicitari

La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica.

Art. 73 Muri di cinta

Si richiamano le norme riportate nell'art. 84 del presente Regolamento

Art. 74 Beni culturali e edifici storici

I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

Art. 75 Cimiteri monumentali e storici

La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel Regolamento dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____

Art. 76 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

I luoghi pubblici urbani di cui al Capo II e al Capo III del presente titolo, debbono possedere tutti quei requisiti per garantire la sicurezza dei cittadini con riferimento al decoro, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e, in particolari ambiti sensibili, alla videosorveglianza, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*)

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 77 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.

Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

Art. 78 Serre bioclimatiche

Si richiamano le norme riportate nella definizione uniforme n. 51 "Serra Solare".

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

Art. 79 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente.

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

Art. 80 Coperture, canali di gronda e pluviali

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero

sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 81 Strade e passaggi privati e cortili

La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

E' vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile

Art. 82 Cavedi, pozzi luce e chiostrine

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti;

Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano.

Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.

Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 83 Intercapedini e griglie di aerazione (ex art. 55)

Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiole, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

Art. 84 Recinzioni (art. 47)

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'articolo 61.

I muri di cinta verso i sedimi pubblici, quando non realizzati in muratura faccia a vista, devono essere convenientemente rivestiti oppure intonacati e tinteggiati.

Nella parte piana della Città, le recinzioni di nuova costruzione, verso spazi pubblici o tra le proprietà, possono essere realizzate:

con parapetto in muratura dotato di copertina in pietra o con zoccolo in pietra di altezza media non superiore a m. 1,00 sovrastato da cancellata o balaustrata aperte per un'altezza complessiva di m. 3,00;

con siepi vive con interposto reticolato mantenute ad una altezza massima di m. 3,00.

Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

Art. 85 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono garantire i requisiti prestazionali indicati nel Capo I, nonché la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo V del presente Titolo.

Art. 86 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.

Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Art. 87 Piscine

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

1. rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA – PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI
CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
5. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
6. devono esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

Art. 88 Altre opere di corredo agli edifici

Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 89 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 90 Inottemperanze e sanzioni

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio

Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Art. 92 Disposizioni transitorie

I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.